

La Cassazione sulla cancellazione in Cdc

Spa e srl sparite? Processo addio

DI CINZIA DE STEFANIS

Perdita della capacità processuale per una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. In quanto è lo stesso articolo 2495, 2° comma, c.c. che ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Questo è quanto previsto dalla Corte di cassazione (sezione III civile) 9 aprile 2013 n. 8596. Gli Ermellini ricordano che con la cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si

verifica l'estinzione della società medesima, si impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Con la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio.